

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2024



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 4 DEL 2 FEBBRAIO 2024

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

### ■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

### ■ IL DECRETO ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Con il c.d. Dlgs "Adempimenti e Semplificazioni", in vigore dal 13.01.2024, vengono introdotte una serie di semplificazioni per i contribuenti, tra cui:

- ◆ modifiche al calendario delle dichiarazioni;
- ◆ precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita Iva;
- ◆ modelli dichiarativi più snelli;
- ◆ più tempo per i versamenti rateali;
- ◆ pausa dagli invii dell'Agenzia delle entrate nei mesi di agosto e dicembre.

Nella scheda si esaminano le misure previste.

Pagina 7

### ■ NUOVO REGIME PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA (LOAGRI)

La legge di bilancio 2023, intervenendo ad ampliare l'ambito di applicazione del Contratto di prestazione occasionale e del Libretto famiglia, ha ampliato il divieto di utilizzo di questi strumenti per i datori di lavoro del settore agricolo. È stato istituito, al contempo, in forma sperimentale, un nuovo regime di lavoro subordinato a tempo determinato con particolari caratteristiche e rivolto ad alcune categorie di lavoratori, che riprende in parte le caratteristiche del precedente regime dei voucher. Nella scheda analizziamo in dettaglio le novità della disciplina anche alla luce delle istruzioni fornite in merito dall'Inps.

Pagina 15

### ■ CERTIFICAZIONE UNICA 2024 E NOVITA'

È stato recentemente approvato il modello "CU 2024" che i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e da rilasciare ai percipienti, per certificare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, così come i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e redditi diversi, nonché i contributi previdenziali e assistenziali e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi nel corso del 2023. Nella scheda esaminiamo chi è obbligato all'invio delle CU, le scadenze e le modalità di trasmissione del modello, oltre alle novità previste.

Pagina 20

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

### ■ CONTRIBUTI DESTINATI AL SETTORE AGRUMICOLO: DOMANDE A PARTIRE DAL 1° MARZO

Dal 1° marzo al via le domande di contributo per il settore agrumicolo. AGEA, l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, ha recentemente pubblicato le istruzioni operative per la richiesta e la concessione del sostegno destinato al settore agrumicolo previsto dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 12 ottobre 2023, prot. n. 566858,1 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse<sup>2</sup> nonché disciplina le modalità di concessione del sostegno con la finalità di ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

Pagina 27

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 36

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 02.02.2024 AL 16.02.2024**

Pagina 38

---

<sup>1</sup> i sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

<sup>2</sup> Del Fondo nazionale agrumicolo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Fatture elettroniche: nuove specifiche tecniche dal 1° febbraio 2024**

**Dal 1° febbraio 2024** sarà operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture tra privati, rilasciata il 12 dicembre 2023.

L'aggiornamento [dell'allegato A](#) di cui si tratta è volto a:

- ◆ introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco "AltriDatiGestionali" utile ai **produttori agricoli in regime speciale** per la gestione automatica della liquidazione IVA;
- ◆ **introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;**
- ◆ integrare la descrizione dell'IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore,
- ◆ **aggiornare le indicazioni per l'utilizzo del TD28** per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti.

### **Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES**

Con [Risposta a interpello n. 23 del 29 gennaio](#) le Entrate chiariscono la spettanza del **credito di imposta per le ZES zone economiche speciali per l'acquisto di immobile con patto di riservato dominio, ossia riserva di proprietà.**

Ai fini del credito d'imposta nell'ambito delle ZES, del caso di specie, **l'investimento descritto, al verificarsi di tutte le condizioni stabilite da tale disciplina agevolativa deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023, cioè nell'anno entro il quale viene sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà.**

### **Bar e tavola fredda mensa universitaria: IVA applicabile**

Con la [risposta a interpello n. 19 del 26 gennaio](#) le Entrate rispondono alla **richiesta di chiarimenti di un gestore di servizio bar e tavola fredda in concessione presso un'Università, che intende avviare la somministrazione piatti caldi, anche nei confronti degli studenti titolari di badge universitario** con servizio mensa agevolato.

Il badge determinerà la quota pasto a loro carico, fatta eccezione per gli utenti con "pasto gratuito", il cui costo sarà sostenuto interamente dall'università.

Chiede **se può applicare ai prodotti venduti l'iva agevolata nella misura del 4%**, ad eccezione delle somministrazioni erogate tramite i buoni pasto che scontano l'iva al 10%.

**Le Entrate** specificano che **per il servizio di tavola fredda ovvero:**

- ◆ caffetteria
- ◆ bevande analcoliche,
- ◆ panini, tramezzini, toast e piatti freddi,

oggettivamente diversi dalle prestazioni delle mense universitarie, **l'istante dovrà applicare l'aliquota Iva del 10%.**

**Diversamente, la somministrazione di piatti caldi rivolta a tutti**, anche agli studenti titolari di badge universitario, **potrà beneficiare dell'aliquota Iva al 4%** in linea con quanto indicato nel citato punto 37 della Tabella A allegata al decreto Iva.

### **Rivalsa in caso di errato reverse charge e IVA in pro-rata**

Con [Risposta n. 20 del 26 gennaio](#) le Entrate chiariscono come recuperare l'IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro-rata di indetraibilità (articolo 60, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972) nel caso di errata applicazione dell'inversione contabile.

In base a quanto disposto dall'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, una volta effettuato il pagamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore tramite emissione di una fattura, ex articolo 26, comma 1, del decreto IVA, per ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento, nella quale richiamare ogni fattura oggetto di integrazione, l'istante potrà esercitare il diritto alla detrazione della medesima alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all'IVA addebitata in rivalsa il pro-rata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento (2015, 2016, 2017), e non anche la percentuale applicabile nel periodo d'imposta di corresponsione dell'IVA di rivalsa.

### **Contributi colf 2024: istruzioni e importi**

E' stata pubblicata il 29 gennaio [la circolare INPS 23 2024](#) con cui l'istituto comunica **gli importi dei contributi previdenziali 2024 dovuti per i lavoratori domestici**, a seguito della variazione ISTAT tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4%. La circolare ricorda che sono sempre in vigore:

- ◆ gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001,
- ◆ gli esoneri istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
- ◆ la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAFF.

**Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,40%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti).

### **Decreto flussi: click day febbraio prorogati a marzo 2024**

Con nota del Ministero dell'interno alle Prefetture del 29 gennaio 2024, sono stati **prorogati i click day** di febbraio 2024 in riferimento al **Decreto flussi triennale 2023-2025** ([qui il testo](#)), originariamente fissate nei seguenti termini:

- ◆ dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a);
- ◆ dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6;
- ◆ dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 7.

**al mese di marzo 2024**, in quanto sono state modificate le ripartizioni delle quote. Il relativo DPCM è in corso di pubblicazione. **Le nuove date** per l'invio delle domande sono le seguenti:

- ◆ **alle ore 9:00 del 18 marzo 2024** potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
- ◆ **dalle ore 9:00 del 21 marzo** potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria);
- ◆ **dalle ore 9:00 del 25 marzo** potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

### **Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento**

Approvato con [provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento](#) che disciplina **la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** ai sensi dell'art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e **contiene l'elenco delle attività sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.**

**Il nuovo Regolamento specifica**, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti necessari anche:

- ◆ la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell'ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
- ◆ la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)

[Qui il modello](#) per la **richiesta di riconoscimento** della **natura sportiva** delle attività svolte e [la procedura](#) definiti dal Regolamento.

### **Collaboratori sportivi: contributi 2024 - sospesa la scadenza del LUL**

È stata pubblicata il 29 gennaio 2024 la [circolare INPS 24/2024](#) con i dettagli sui **contributi previdenziali dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione separata INPS.**

In particolare, l'istituto comunica che:

- ◆ per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo gestionali nelle ASD-SSD, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o non titolari di pensione diretta l'aliquota contributiva IVS è pari al 25%, cui si somma l'aliquota del 2,03% per le prestazioni assistenziali come per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL.
- ◆ Per i collaboratori già assicurati presso altre gestioni o pensionati invece l'aliquota previdenziale applicabile è pari al 24%

Si ricorda che **la contribuzione è dovuta al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui.**

Attenzione va posta anche al fatto che il D.lgs. 36/2021 prevede uno speciale regime transitorio **fino al 31 dicembre 2027 per cui la contribuzione dovuta si calcola sul 50% dell'imponibile** contributivo.

Il massimale di reddito 2024 soggetto a contribuzione è fissato a 119.650 euro .

Si segnala inoltre una **novità dell'ultima ora** : **l'ispettorato del lavoro** ha emanato il 30 gennaio 2024 la circolare 1 2024 **che sospende la scadenza di iscrizione al LUL dei collaboratori per i rapporti iniziati nel 2023, in attesa dell'emanazione di un provvedimento specifico.**

Si ricorda che il d.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., prevedeva che l'obbligo di iscrizione dei collaboratori nel libro unico del lavoro, **debba essere adempiuto, entro 30 giorni:**

- ◆ dalla fine di ciascun anno di riferimento (es. 30 gennaio 2024 per il 2023)
- ◆ dalla fine del contratto, se anteriore,

con le modalità tradizionali in via telematica oppure all'interno di una apposita sezione del **Registro delle attività sportive dilettantistiche**. Questa sezione però non risulta attiva per cui è ancora necessario seguire la procedura ordinaria.

Concludiamo ricordando che **entro il 9 febbraio** i soggetti che hanno presentato la domanda per il **Bonus investimenti incrementali pubblicità del 2023** devono provvedere all'invio della **dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati. [Qui il link di accesso al servizio.](#)

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva è intesa ad **attestare l'effettiva realizzazione**, in tutto o in parte, dell'investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta".

## INFORMAZIONE FISCALE


Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: IL DECRETO ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI**

Con il c.d. Dlgs "Adempimenti e Semplificazioni"<sup>3</sup>, in vigore dal **13.01.2024**, vengono introdotte una serie di **semplificazioni** per i contribuenti, tra cui:

- ◆ modifiche al **calendario delle dichiarazioni**;
- ◆ **precompilata** ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita Iva;
- ◆ modelli **dichiarativi** più **snelli**;
- ◆ più tempo per i **versamenti rateali**;
- ◆ **pausa** dagli **invii dell'Agenzia** delle entrate nei mesi di agosto e dicembre.


Di seguito esaminiamo le misure previste.

<b>IL DECRETO ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il "Decreto Adempimenti e semplificazioni" in attuazione dei principi della c.d. "Legge delega per la riforma fiscale"<sup>4</sup>, introduce una serie di disposizioni finalizzate a <b>razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari</b>.</p> <p>Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime <b>novità in materia fiscale</b>, tendenzialmente orientate a <b>semplificare</b> gli <b>obblighi dichiarativi dei contribuenti</b> e dei <b>sostituti d'imposta</b> e a <b>riorganizzare</b> le <b>scadenze dei pagamenti</b> e degli <b>adempimenti</b>.</p>
<b>DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA</b>	<p>Viene istituita una <b>dichiarazione dei redditi "semplificata"</b>, per i <b>lavoratori dipendenti e i pensionati</b>. In via sperimentale a partire <b>dal 2024</b> viene previsto che tutte le <b>informazioni utili</b> alla predisposizione della <b>dichiarazione</b> già in possesso dell'Agenzia siano rese <b>disponibili ai contribuenti nell'area riservata</b>, in modo analitico e con un <b>percorso di visualizzazione semplificato e guidato</b>.</p> <p> <b>I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione.</b></p> <p>In particolare, è previsto che il <b>controllo del contribuente</b> sia effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non più sui campi del modello dichiarativo, bensì</li> <li>◆ facendo <b>accesso diretto</b> nell'<b>area riservata</b> del <b>sito dell'Agenzia</b>. I dati che vengono così confermati/modificati (tramite "<b>percorso semplificato e guidato</b>") sono quindi riportati automaticamente nei campi corrispondenti della dichiarazione precompilata (che prende il nome di "<b>dichiarazione</b> </li></ul>


<sup>3</sup> Si tratta del [D.lgs. n. 1/2024](#) decreto "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari", pubblicato il 12.01.2024 in G.U. in vigore dal 13.01.2024,


<sup>4</sup> Legge 111/2023.



	<p><i>semplificata</i>"), <b>che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.</b></p> <p><b>Dal 2025</b>, in via progressiva, dette informazioni saranno rese disponibili anche per il <b>tramite degli intermediari</b> abilitati incaricati, che possono confermarli/modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>È poi disposto che le <b>esclusioni</b> dai <b>controlli</b> previsti<sup>5</sup> in caso di presentazione della dichiarazione precompilata si applicano <b>anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata.</b></p>		
<p><b>ESTENSIONE DICHIARAZIONE PRECOMPILATA</b></p>	<p>Dal 2024 verrà <b>estesa progressivamente la platea dei contribuenti</b> che possono <b>utilizzare il modello 730</b>, fino a comprendere <b>tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA.</b></p> <p>Potranno, così, essere indicate tutte le tipologie reddituali riferibili alle persone fisiche senza P.IVA (<b>redditi diversi</b> di natura finanziaria, contribuenti con <b>investimenti esteri</b> ecc.).</p> <p>Inoltre, <b>dal 2024</b> i soggetti titolari dei <b>redditi di lavoro dipendente</b> e assimilati potranno scegliere, anche in presenza di un sostituto d'imposta,</p> <table border="1" data-bbox="408 965 1417 1106"> <tr> <td>di <b>attuare il conguaglio</b> scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il <b>rimborso direttamente all'Agenzia</b> in caso di risultato a <b>credito</b></td> </tr> <tr> <td>effettuando il <b>versamento Irpef tramite F24</b> in caso di risultato a <b>debito</b></td> </tr> </table> <p> Se il <b>730 precompilato è a debito</b>, il sistema rende disponibile la <b>delega di pagamento</b>, che può essere confermata o modificata, e successivamente trasmessa dallo stesso sistema.</p> <p><b>Dal 2024</b>, inoltre, la dichiarazione dei redditi <b>precompilata</b> sarà disponibile, in via sperimentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ anche ai <b>contribuenti titolari di redditi diversi</b> da quelli di lavoro dipendente e pensione;</li> <li>◆ comprese quindi le <b>persone fisiche titolari di partita IVA.</b></li> </ul> <p>Sempre in tema di precompilata, viene stabilito che tramite <b>decreto</b> del MEF siano individuati i <b>termini e le modalità</b> per la <b>trasmissione telematica</b> all'Agenzia delle Entrate, da parte di <b>soggetti terzi</b>, anche dei dati relativi ai <b>redditi percepiti</b>, oltre che dei <b>dati</b> che danno diritto a <b>deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.</b></p>	di <b>attuare il conguaglio</b> scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il <b>rimborso direttamente all'Agenzia</b> in caso di risultato a <b>credito</b>	effettuando il <b>versamento Irpef tramite F24</b> in caso di risultato a <b>debito</b>
di <b>attuare il conguaglio</b> scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il <b>rimborso direttamente all'Agenzia</b> in caso di risultato a <b>credito</b>			
effettuando il <b>versamento Irpef tramite F24</b> in caso di risultato a <b>debito</b>			
<p><b>CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI</b></p>	<p>Posto che dal 01.01.2024, l'Agenzia viene a conoscenza di tutte le operazioni effettuate dai <b>contribuenti in regime forfettario e dai contribuenti minimi</b> – in quanto anche questi ultimi sono obbligati (indipendentemente dai compensi percepiti in precedenza) ad emettere fattura in formato elettronico è disposto che, a decorrere <b>dall'anno d'imposta 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i sostituti d'imposta sono <b>esonerati dal rilascio della Certificazione unica</b> dei</li> </ul>		

<sup>5</sup> Dall'art.5 d.lgs. 175/2014

	<p>redditi di lavoro autonomo (c.d. “<b>CUA</b>”);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nei confronti dei contribuenti <b>minimi/forfettari</b> a cui corrispondano compensi, comunque denominati.</li> </ul>						
<p><b>COMUNICAZIONE CESSAZIONE DEPOSITARIO SCRITTURE CONTABILI</b></p>	<p>Viene disciplinata l'ipotesi in cui il <b>contribuente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ abbia <b>affidato a terzi</b> l'incarico di <b>tenuta e conservazione dei libri e documenti contabili</b>, ma successivamente, essendo cessato l'incarico,</li> <li>◆ <b>non</b> abbia <b>comunicato</b> all'Agenzia delle Entrate detta <b>cessazione e la conseguente</b> variazione del <b>luogo di tenuta dei libri e registri</b> mediante l'apposita dichiarazione. <p>In particolare, viene previsto che, <b>entro i 60 giorni</b> successivi, il <b>depositario</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>avvisi il contribuente</b> che comunicherà all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'incarico, mediante <b>PEC</b> o lettera raccomandata <b>A/R</b>;</li> <li>◆ successivamente <b>invii tale comunicazione anche all'Agenzia delle Entrate</b>.</li> </ul> <p> A decorrere <b>dalla data di invio di tale documento</b>, il <b>luogo di conservazione</b> si <b>presume coincidere</b> con il <b>domicilio fiscale del contribuente</b>.</p> <p>L'attuazione di tale procedura è demandata ad un prossimo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> </li></ul>						
<p><b>NOVITÀ ISA</b></p>	<p>Il Decreto prevede a <b>modificare</b> anche la <b>disciplina</b> degli <b>indicatori sintetici di affidabilità fiscale</b>, come segue.</p> <table border="1" data-bbox="429 1144 1406 2047"> <tr> <td data-bbox="429 1144 627 1279"> <p><b>revisione periodica</b></p> </td> <td data-bbox="627 1144 1406 1279"> <p>Si dispone che l'<b>attività di revisione periodica degli ISA</b> tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione/razionalizzazione degli stessi indici</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="429 1279 627 1783"> <p><b>compilazione dei modelli</b></p> </td> <td data-bbox="627 1279 1406 1783"> <p>L'Agenzia rende <b>disponibili</b> ai <b>contribuenti</b> (o ai loro intermediari), anche telematicamente e “<i>mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie</i>”, gli <b>elementi</b> e le <b>informazioni in suo possesso riferibili al contribuente</b> – acquisiti direttamente o pervenuti da terzi – per l'<b>acquisizione</b> dei <b>dati rilevanti</b> ai fini dell'applicazione degli <b>ISA</b> individuati con apposito Provvedimento dell'Agenzia.</p> <p>È disposto inoltre che, con i <b>Provvedimenti</b> dell'Agenzia che approvano annualmente i modelli ISA saranno <b>ridotti</b> progressivamente i <b>dati richiesti</b>, <b>eliminando</b> quelli <b>non indispensabili</b> per il <b>calcolo</b> del <b>punteggio ISA</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="429 1783 627 2047"> <p><b>esonero dal visto di conformità</b></p> </td> <td data-bbox="627 1783 1406 2047"> <p>Per i soggetti che accedono al c.d. “<b>regime premiale ISA</b>” è disposto un <b>incremento</b> delle <b>soglie di esonero</b> dall'<b>apposizione</b> del <b>visto di conformità</b> per la compensazione orizzontale di crediti per un importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>euro 70.000 annui</b> relativamente all'<b>IVA</b> (in luogo degli attuali euro 50.000),</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><b>revisione periodica</b></p>	<p>Si dispone che l'<b>attività di revisione periodica degli ISA</b> tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione/razionalizzazione degli stessi indici</p>	<p><b>compilazione dei modelli</b></p>	<p>L'Agenzia rende <b>disponibili</b> ai <b>contribuenti</b> (o ai loro intermediari), anche telematicamente e “<i>mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie</i>”, gli <b>elementi</b> e le <b>informazioni in suo possesso riferibili al contribuente</b> – acquisiti direttamente o pervenuti da terzi – per l'<b>acquisizione</b> dei <b>dati rilevanti</b> ai fini dell'applicazione degli <b>ISA</b> individuati con apposito Provvedimento dell'Agenzia.</p> <p>È disposto inoltre che, con i <b>Provvedimenti</b> dell'Agenzia che approvano annualmente i modelli ISA saranno <b>ridotti</b> progressivamente i <b>dati richiesti</b>, <b>eliminando</b> quelli <b>non indispensabili</b> per il <b>calcolo</b> del <b>punteggio ISA</b></p>	<p><b>esonero dal visto di conformità</b></p>	<p>Per i soggetti che accedono al c.d. “<b>regime premiale ISA</b>” è disposto un <b>incremento</b> delle <b>soglie di esonero</b> dall'<b>apposizione</b> del <b>visto di conformità</b> per la compensazione orizzontale di crediti per un importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>euro 70.000 annui</b> relativamente all'<b>IVA</b> (in luogo degli attuali euro 50.000),</li> </ul>
<p><b>revisione periodica</b></p>	<p>Si dispone che l'<b>attività di revisione periodica degli ISA</b> tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione/razionalizzazione degli stessi indici</p>						
<p><b>compilazione dei modelli</b></p>	<p>L'Agenzia rende <b>disponibili</b> ai <b>contribuenti</b> (o ai loro intermediari), anche telematicamente e “<i>mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie</i>”, gli <b>elementi</b> e le <b>informazioni in suo possesso riferibili al contribuente</b> – acquisiti direttamente o pervenuti da terzi – per l'<b>acquisizione</b> dei <b>dati rilevanti</b> ai fini dell'applicazione degli <b>ISA</b> individuati con apposito Provvedimento dell'Agenzia.</p> <p>È disposto inoltre che, con i <b>Provvedimenti</b> dell'Agenzia che approvano annualmente i modelli ISA saranno <b>ridotti</b> progressivamente i <b>dati richiesti</b>, <b>eliminando</b> quelli <b>non indispensabili</b> per il <b>calcolo</b> del <b>punteggio ISA</b></p>						
<p><b>esonero dal visto di conformità</b></p>	<p>Per i soggetti che accedono al c.d. “<b>regime premiale ISA</b>” è disposto un <b>incremento</b> delle <b>soglie di esonero</b> dall'<b>apposizione</b> del <b>visto di conformità</b> per la compensazione orizzontale di crediti per un importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>euro 70.000 annui</b> relativamente all'<b>IVA</b> (in luogo degli attuali euro 50.000),</li> </ul>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>euro 50.000</b> annui relativamente alle <b>imposte dirette ed IRAP</b> (in luogo di euro 20.000).</li> </ul> <p>Inoltre, l'<b>esonero</b> dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i <b>rimborsi dell'IVA</b> viene <b>aumentato ad importo non superiore a euro 70.000 annui</b> (in luogo di euro 50.000)</p>
<p><b>PAGAMENTI RATEALI IMPOSTE SUI REDDITI</b></p>	<p>Per quanto riguarda la <b>rateizzazione</b> dei <b>versamenti</b> degli <b>importi dovuti</b> a titolo di <b>saldo e acconto</b> delle <b>imposte</b>, che <b>prima delle modifiche prevedeva</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ termini differenziati a seconda che il contribuente fosse o meno titolare di partita IVA (entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per i soggetti privi di partita IVA);</li> <li>◆ la possibilità di rateizzazione dei versamenti fino al mese di novembre, previa opzione da esercitarsi in sede di dichiarazione.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Viene ora</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>aggiunta un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>per <b>tutti i contribuenti</b> (titolari e non di partita IVA) è previsto l'unico termine del <b>16 di ciascun mese</b> per effettuare i versamenti rateali</p> </div> <p> Le modifiche si applicano <b>a decorrere</b> dal <b>versamento del saldo</b> delle <b>imposte</b> relative al <b>periodo d'imposta in corso al 31.12.2023</b> (2023 per i "soggetto solari" – modello Redditi 2024).</p>
<p><b>NUOVO CALENDARIO PER LE DICHIARAZIONI</b></p>	<p>Novità anche per quanto riguarda i <b>termini di presentazione delle dichiarazioni</b>, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le <b>persone fisiche</b>, le <b>società di persone</b> o le <b>associazioni</b> il <b>termine</b> per presentare in via telematica la <b>dichiarazione dei redditi e Irap</b> viene infatti <b>anticipato al 30 settembre</b> dell'anno successivo a quello oggetto della dichiarazione (e non più 30 novembre);</li> <li>◆ per i <b>soggetti Ires</b>, il termine si sposta <b>all'ultimo giorno del nono mese</b> (anziché undicesimo) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Le <b>nuove scadenze</b><sup>6</sup> avranno <b>effetto dal 02.05.2024</b>.</p> </div> <p><b>Dal 1° aprile 2025</b>, poi, la <b>finestra temporale</b> per presentare la <b>dichiarazione</b> sarà, per le <b>persone fisiche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dal 1° aprile</b> (e non più 1° maggio) <b>al 30 giugno</b> tramite un <b>ufficio postale</b>,</li> <li>◆ oppure in <b>via telematica dal 1° aprile al 30 settembre</b> (anziché 30 novembre).</li> </ul> <p>Le <b>società semplici</b>, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni<sup>7</sup> potranno <b>presentare</b> la <b>dichiarazione</b> in <b>via telematica</b> nella <b>stessa finestra delle persone fisiche</b> (dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).</p>

<sup>6</sup> fissate attraverso la modifica del D.P.R. 322/1998.

<sup>7</sup> ossia i soggetti indicati all'art. 5 del Tuir.

	<p>I <b>sogetti Ires</b> presenteranno la <b>dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo</b>, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed <b>entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b> (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).</p> <p>Per quanto riguarda, infine, il <b>modello 770</b>, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà <b>dal 1° aprile fino al 31 ottobre</b> di ciascun anno.</p>						
<b>VERSAMENTI IMINIMI DI IVA E RITENUTE D'ACCONTO</b>	<p>Semplificazioni anche per le <b>liquidazioni mensili o trimestrali IVA</b>, per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a partire <b>dalle liquidazioni periodiche del 2024</b>;</li> <li>◆ viene alzato da <b>25,82 euro a 100,00 euro</b> il <b>limite</b> entro il quale il <b>versamento dell'imposta</b> dovuta viene rimandato e <b>accorpato</b> a quello del <b>periodo successivo</b>.</li> </ul> <p>La stessa regola vale poi per le <b>ritenute sui redditi di lavoro autonomo</b><sup>8</sup>.</p> <p>Le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPOSTA</th> <th>TERMINE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>IVA</b></td> <td>è stato introdotto il <b>termine ultimo di versamento</b> di quanto dovuto <b>al 16 dicembre</b> dello stesso anno; quindi, i <b>versamenti</b> relativi ai <b>mesi da gennaio a novembre</b> (in caso di liquidazione mensile) oppure ai <b>primi tre trimestri solari</b> (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il <b>16 dicembre</b> dello stesso anno</td> </tr> <tr> <td><b>RITENUTE</b></td> <td>resta fermo il versamento delle <b>ritenute di dicembre</b> corrisponde al <b>16 gennaio successivo</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>In un'ottica di <b>armonizzazione</b> delle <b>scadenze</b>, anche i termini di <b>versamento</b> delle <b>ritenute</b> sui <b>corrispettivi</b> dovuti dal <b>condominio</b> in qualità di sostituto di imposta vengono <b>traslati</b>, dal 30 giugno e 20 dicembre, rispettivamente <b>al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno</b>.</p>	IMPOSTA	TERMINE	<b>IVA</b>	è stato introdotto il <b>termine ultimo di versamento</b> di quanto dovuto <b>al 16 dicembre</b> dello stesso anno; quindi, i <b>versamenti</b> relativi ai <b>mesi da gennaio a novembre</b> (in caso di liquidazione mensile) oppure ai <b>primi tre trimestri solari</b> (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il <b>16 dicembre</b> dello stesso anno	<b>RITENUTE</b>	resta fermo il versamento delle <b>ritenute di dicembre</b> corrisponde al <b>16 gennaio successivo</b>
IMPOSTA	TERMINE						
<b>IVA</b>	è stato introdotto il <b>termine ultimo di versamento</b> di quanto dovuto <b>al 16 dicembre</b> dello stesso anno; quindi, i <b>versamenti</b> relativi ai <b>mesi da gennaio a novembre</b> (in caso di liquidazione mensile) oppure ai <b>primi tre trimestri solari</b> (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il <b>16 dicembre</b> dello stesso anno						
<b>RITENUTE</b>	resta fermo il versamento delle <b>ritenute di dicembre</b> corrisponde al <b>16 gennaio successivo</b>						
<b>SOSPENSIONE INVII DI COMUNICAZIONI E INVITI</b>	<p>Il decreto istituisce una <b>sospensione</b>, nei mesi di <b>agosto</b> e <b>dicembre</b>, degli <b>invii dell'Agenzia</b> delle entrate per le <b>comunicazioni</b> relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai <b>controlli automatizzati</b><sup>9</sup>;</li> <li>◆ ai <b>controlli formali</b><sup>10</sup>;</li> <li>◆ alle <b>liquidazioni</b> delle <b>imposte</b> sui redditi assoggettati a <b>tassazione separata</b><sup>11</sup>;</li> <li>alle lettere per l'adempimento spontaneo (c.d. "<b>lettere di compliance</b>")<sup>12</sup>.</li> </ul>						
<b>INVIO DATI STS</b>	<p>A partire <b>dal 2024</b>, per i soggetti tenuti all'<b>invio</b> dei <b>dati</b> delle <b>spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria</b> ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata la <b>trasmissione</b> diventa <b>semestrale</b>.</p> <p>Un <b>decreto</b> del <b>MEF</b> ne stabilirà i <b>termini</b>.</p>						
<b>CREDITI DI</b>	In materia di <b>crediti d'imposta</b> , già a partire dalle <b>dichiarazioni relative al 2023</b>						

<sup>8</sup> artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973.

<sup>9</sup> artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972.

<sup>10</sup> art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.



<sup>11</sup> art. 1, comma 412 della Legge 311/2004.

<sup>12</sup> art. 1, commi da 634 a 636 della Legge 190/2014.

<b>IMPOSTA</b>	<p>– più precisamente, ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022 (2022 per i "soggetto solari) – si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>mancata indicazione dei crediti d'imposta</b> derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, Irap e Iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta</li> <li>◆ <b>non comporta la decadenza</b> dal beneficio, se spettante.</li> </ul> <p>Per i crediti d'imposta qualificati <b>aiuti di Stato o aiuti "de minimis"</b><sup>13</sup> resta ferma l'applicazione della regola per cui:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>"l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale"</i><sup>14</sup>.</p> </div>
<b>SEMPLIFICAZIONE AI MODELLI DICHIARATIVI</b>	<p>Vi sono <b>modifiche</b> anche sulla <b>modulistica</b> dei <b>modelli di dichiarazione dei redditi, Irap e IVA</b>.</p> <p>Tra i cambiamenti, già <b>a partire</b> dal periodo d'imposta <b>2023</b>, viene prevista:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>la progressiva <b>eliminazione</b> da ciascun modello delle informazioni che <b>non sono rilevanti ai fini della liquidazione</b> dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>la <b>riduzione</b> delle informazioni relative ai <b>crediti d'imposta</b> derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>per gli <b>esercenti attività d'impresa, arti o professioni</b>, con <b>ricavi e compensi</b> dichiarati <b>non superiori a 5 milioni di euro</b>, che utilizzano <b>esclusivamente strumenti di pagamento</b> diversi dal denaro contante (<b>tracciabili</b>) per tutte le operazioni attive e passive senza indicare gli <b>estremi dei rapporti finanziari</b> nelle <b>dichiarazioni dei redditi e IVA</b> finora richiesto ai fini della riduzione sanzionatoria</p> </div> <p>Semplificazione in arrivo, inoltre, per il <b>regime opzionale</b> per <b>SIIQ</b> (Società di investimento immobiliare quotata) e <b>SIINQ</b> (non quotata), per cui, a decorrere dalle <b>opzioni</b> per i <b>periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024</b> (2025 per i "soggetti solari"), per esercitare l'opzione <b>non sarà più necessario l'invio</b> dell'apposita <b>comunicazione all'Agenzia</b>: la scelta sarà <b>esercitata direttamente nella dichiarazione</b> dei redditi presentata nel <b>periodo d'imposta anteriore</b> a quello a partire dal quale il contribuente intende avvalersene.</p>
<b>SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	<p>In merito alla dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (<b>modello 770</b>), si dispone che i soggetti obbligati effettuano i <b>versamenti mensili</b> delle ritenute e trattenute <b>indicando anche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>importo</b> delle <b>ritenute e trattenute</b> operate;</li> </ul>

<sup>13</sup> art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali n. 115 del 31.05.2017.

<sup>14</sup> art. 17, comma 2 del Regolamento 115/2017.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli eventuali <b>importi a credito</b>;</li> <li>◆ gli <b>altri dati individuati</b> con apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>  <p>Le <b>comunicazioni</b> di tali <b>dati</b> sono <b>equiparate</b> all'<b>indicazione</b> degli stessi nel <b>modello 770</b>.</p> <p>Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate potrà essere ampliato il <b>numero massimo di dipendenti</b> dei soggetti che possono avvalersi di simile nuova norma: ciò dal momento che, in via sperimentale, possono avvalersi delle presenti disposizioni i sostituti d'imposta con un <b>numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ADDEBITO IN CONTO DELL'I24 CON SCADENZE FUTURE</b></p>	<p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i <b>versamenti</b> effettuati con modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, che risultino <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>ricorrenti</b>,</li> <li>✓ <b>rateizzati</b>, e</li> <li>✓ <b>predeterminati</b>,</li> </ul> relativi a imposte, contributi e altre somme,</li> <li>◆ il contribuente o l'intermediario può disporre in via preventiva l'<b>addebito su apposito conto aperto presso l'intermediario della riscossione</b>.</li> </ul> <p>L'Agenzia, alle singole scadenze, si occuperà poi di <b>inoltrare le deleghe</b> agli <b>intermediari della riscossione</b> convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti (<b>servizio "I24"</b>).</p> <p>L'attuazione di detta previsione è demandata ad un prossimo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: center;"><b>DELEGA UNICA PER I SERVIZI DI ENTRATE E DI RISCOSSIONE</b></p>	<p>Vengono poi introdotte previsioni allo scopo di razionalizzare e semplificare la procedura per il <b>conferimento</b> delle <b>deleghe</b> che gli <b>intermediari</b> ricevono dai propri assistiti.</p>  <p>Si dispone infatti che il <b>contribuente può delegare</b> gli <b>intermediari</b> all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, <b>compilando un unico modello</b>.</p> <p>È previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ siano <b>individuati</b>, in modo puntuale, i <b>servizi</b> che si intendono <b>delegare</b>;</li> <li>◆ la <b>delega scada il 31 dicembre del quarto anno successivo</b> a quello in cui è conferita, salvo revoca;</li> <li>◆ la <b>rinuncia</b> alla <b>delega</b> ricevuta sia <b>comunicata dagli intermediari esclusivamente in via telematica</b>.</li> </ul> <p>L'attuazione di detta previsione è demandata ad un prossimo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>

<p><b>SERVIZI DIGITALI E CASSETTO FISCALE POTENZIATO</b></p>	<p>Per <b>ottimizzare i rapporti tra fisco e contribuente</b>, saranno messi a disposizione dei contribuenti alcuni <b>servizi digitali</b> per:</p> <table border="1" data-bbox="411 297 1418 667"> <tr> <td><b>potenziare</b> i canali di <b>assistenza a distanza</b> (analoghi a "Civis")</td> </tr> <tr> <td><b>consentire</b> la <b>registrazione</b> delle <b>scritture private</b> (potenziamento dei modelli <b>RLI</b>)</td> </tr> <tr> <td><b>consentire</b> l'<b>ottenimento</b> di <b>certificati</b> rilasciati dalla stessa Agenzia</td> </tr> <tr> <td><b>consentire</b> il <b>confronto a distanza</b> tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo <b>scambio di documentazione</b> relativa ad <b>attività di controllo e accertamento</b></td> </tr> <tr> <td><b>consentire</b> il <b>calcolo</b> e il <b>versamento</b> degli <b>importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento</b> nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate</td> </tr> </table> <p>Si <b>incrementano</b>, inoltre, i <b>servizi del Cassetto fiscale</b> su due fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>esponendo</b>, oltre a tutti gli <b>atti/comunicazioni</b> gestiti dall'Agenzia Entrate riguardanti il contribuente, anche quelli riguardanti i <b>ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione</b> relativi ad atti impositivi emessi dall'agenzia delle Entrate</li> <li>◆ consentendo al contribuente di <b>scaricare massivamente</b> i <b>dati disponibili</b> sul Cassetto fiscale.</li> </ul>	<b>potenziare</b> i canali di <b>assistenza a distanza</b> (analoghi a "Civis")	<b>consentire</b> la <b>registrazione</b> delle <b>scritture private</b> (potenziamento dei modelli <b>RLI</b> )	<b>consentire</b> l' <b>ottenimento</b> di <b>certificati</b> rilasciati dalla stessa Agenzia	<b>consentire</b> il <b>confronto a distanza</b> tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo <b>scambio di documentazione</b> relativa ad <b>attività di controllo e accertamento</b>	<b>consentire</b> il <b>calcolo</b> e il <b>versamento</b> degli <b>importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento</b> nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate
<b>potenziare</b> i canali di <b>assistenza a distanza</b> (analoghi a "Civis")						
<b>consentire</b> la <b>registrazione</b> delle <b>scritture private</b> (potenziamento dei modelli <b>RLI</b> )						
<b>consentire</b> l' <b>ottenimento</b> di <b>certificati</b> rilasciati dalla stessa Agenzia						
<b>consentire</b> il <b>confronto a distanza</b> tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo <b>scambio di documentazione</b> relativa ad <b>attività di controllo e accertamento</b>						
<b>consentire</b> il <b>calcolo</b> e il <b>versamento</b> degli <b>importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento</b> nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate						
<p><b>CORRISPETTIVI TELEMATICI</b></p>	<p>Viene disposto che la <b>memorizzazione elettronica</b> e la <b>trasmissione telematica</b> dell'importo complessivo dei <b>corrispettivi giornalieri</b> possa essere effettuata mediante soluzioni software che consentano la <b>piena sicurezza e integrità dei dati</b>. Tali soluzioni devono poter garantire l'integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi col processo di <b>pagamento elettronico</b>, nel caso di <b>operazione commerciale regolata con carta di credito/debito</b> o altra forma di <b>pagamento elettronico</b>.</p>					
<p><b>SEMPLIFICAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI</b></p>	<p>I <b>frazionamenti catastali</b> dei <b>terreni</b> non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulta, per attestazione degli uffici comunali, che <b>il tipo medesimo è stato depositato presso il comune</b><sup>15</sup>.</p> <p>Il Decreto prevede che, per semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, gli <b>adempimenti</b><sup>16</sup> menzionati siano effettuati con <b>modalità telematiche</b> dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, <b>dei tipi di frazionamento</b> ad essa <b>presentati per via telematica dai professionisti incaricati</b>.</p>					

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>15</sup> comma 5 dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001.

<sup>16</sup> di cui al citato comma 5.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: NUOVO REGIME PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA (LOAGRI)**

La legge di bilancio 2023<sup>17</sup> intervenendo ad ampliare l'ambito di applicazione del Contratto di prestazione occasionale e del Libretto famiglia, **ha ampliato il divieto di utilizzo di questi strumenti per i datori di lavoro del settore agricolo.**

È stato istituito, al contempo, in forma sperimentale, un **nuovo regime di lavoro subordinato a tempo determinato con particolari caratteristiche e rivolto ad alcune categorie di lavoratori**, che riprende in parte le caratteristiche del precedente regime dei voucher.

Nella scheda seguente analizziamo in dettaglio le novità della disciplina anche alla luce delle istruzioni fornite in merito dall'Inps<sup>18</sup>.

<b>CONTRATTO PRESTAZIONI OCCASIONALI AGRICOLTURA "LOAGRI"</b>	
<b>IL NUOVO REGIME DI LAVORO SUBORDINATO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA</b>	<p>A seguito delle modifiche introdotte con la Legge di bilancio 2023, Legge n. 197/2022, dal 1° gennaio 2023 è vietato l'utilizzo del Contratto di prestazione occasionale<sup>19</sup> per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura.</p> <p>I commi da 344 a 354 dell'articolo 1 della manovra 2023 hanno anche introdotto un nuovo regime sperimentale <b>per il biennio 2023 – 2024</b> per le imprese agricole che prevede l'utilizzo di contratti di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato con alcuni vincoli temporali e destinato solo a determinate categorie di lavoratori, detto <b>LOAGRI</b>.</p> <p>Le <b>istruzioni INPS per l'utilizzo e la fruizione</b> sono state fornite con molto ritardo a dicembre 2023, con specifici dettagli per la regolarizzazione del periodo intercorrente dall'entrata in vigore della norma alla data della circolare.</p>
<b>QUANDO SI PUÒ UTILIZZARE</b>	<p>L'utilizzo del rapporto di lavoro subordinato occasionale per i datori di lavoro agricoli LOAGRI è ammesso unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per attività di natura stagionale, e</b></li> <li>◆ <b>di durata non superiore a quarantacinque giornate</b> annue</li> <li>◆ per singolo lavoratore</li> <li>◆ <b>nell'anno civile</b><sup>20</sup>.</li> </ul> <p>La durata complessiva del contratto in cui svolgere le 45 giornate può arrivare a <b>12 mesi</b>.</p>





<sup>17</sup> [legge 197/2022](#)

<sup>18</sup> [circolare INPS n.102/2023](#) e [messaggi n.4652 del 22 dicembre](#) e n.4688 del 28 Dicembre 2023.


<sup>19</sup> Istituito dal d.lgs. n. 50/2017

<sup>20</sup> messaggio INPS 4688/2023



	<p> Dato che il limite delle 45 giornate annue è relativo al singolo lavoratore, può essere raggiunto con contratti con diversi datori di lavoro. Il lavoratore è tenuto quindi ad informare il datore di lavoro dell'eventuale stipula di altri contratti Loagri nel corso dello stesso anno.</p> <p>Nel messaggio 4688/ 2023 INPS sottolinea che il limite è riferito all'anno civile e fornisce il seguente <b>esempio</b>:</p> <p><i>“Una comunicazione UNILAV riferita all'assunzione con contratto LOAgri di <b>un soggetto disoccupato e completamente inattivo durante il mese di gennaio 2023</b>, con data di inizio del rapporto di lavoro 1° febbraio 2023 e data di fine 31 gennaio 2024, ai fini della regolarità della prestazione occasionale, deve tenere conto delle possibili giornate di lavoro effettuabili nei due sottoperiodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile, che non possono essere superiori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a 45 giorni, per il periodo 1° febbraio 2023 – 31 dicembre 2023;e</li> <li>◆ a 27 giorni, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024.”</li> </ul> <p> Sono <b>esclusi anche dalla possibilità di utilizzo di LOAGRI i datori di lavoro che non rispettano gli accordi collettivi nazionali e provinciali di lavoro</b>, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p>
<p><b>PER QUALI CATEGORIE DI LAVORATORI</b></p>	<p>Possono essere assunti con il nuovo contratto i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Persone disoccupate</b> ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, <b>percettori di NASpi o DIS-COLL</b>;</li> <li>◆ <b>Percettori ammortizzatori sociali (ADI, Reddito di cittadinanza ecc.);</b></li> <li>◆ <b>Pensionati di vecchiaia o anzianità Giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi</b> presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, per periodi di lavoro compatibili on gli impegni scolastici, ovvero per qualsiasi periodo dell'anno se iscritti all'università;</li> <li>◆ <b>Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno</b> ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 numero 354<sup>21</sup>, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.</li> </ul> <p> Non possono accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità.</p> <p> Ulteriore condizione è <b>che i lavoratori non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura</b> nei tre anni precedenti l'instaurazione del rapporto, (condizione non applicabile ai pensionati).</p>

<sup>21</sup> ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 numero 354


<p><b>ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>COMUNICAZIONE PREVENTIVA</b></p> <p>I datori di lavoro interessati sono tenuti, <b>prima dell'inizio della prestazione</b>, a trasmettere al Centro per l'impiego la comunicazione obbligatoria<sup>22</sup>.</p> <p>A questo fine è stato creato nella tabella contratti il <b>nuovo codice H.03.00</b> che i datori di lavoro agricolo <i>“dovranno quindi selezionare per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto”</i> <sup>23</sup>.</p> <p>Nella comunicazione i 45 giorni consentiti vanno calcolati prendendo in considerazione solo le effettive giornate di lavoro.</p> <p><b>ISCRIZIONE NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO</b></p> <p>I lavoratori agricoli devono essere iscritti sul Libro Unico del Lavoro (LUL), anche in un'unica soluzione, in considerazione della scadenza del rapporto di lavoro.</p> <p><b>DENUNCIA AZIENDALE INPS PER AZIENDE PRIVE DI CIDA</b></p> <p>Per imprese prive di CIDA necessario preliminarmente presentare apposita denuncia aziendale all'istituto previdenziale per richiedere il codice.</p>
<p><b>IL COMPENSO</b></p>	<p>Il compenso minimo spettante al prestatore di lavoro agricolo occasionale, definito <b>OTDO</b>, è <b>calcolato in base alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro</b>, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Le somme destinate ai lavoratori saranno corrisposte direttamente dal datore di lavoro, <b>utilizzando metodi di pagamento tracciabili</b><sup>24</sup>.</p> <p>È vietato quindi corrispondere le somme in contanti direttamente al lavoratore.</p> <p>I compensi spettanti possono essere erogati anche in anticipo, su base settimanale, quindicinale o mensile.</p> <p> In caso di violazione sono previste <b>sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 5.000 euro</b>.</p>
<p><b>ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI</b></p>	<p>I compensi sono <b>esenti da imposizione fiscale</b> e sono da intendersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Utili ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione</b>, anche agricole;</li> <li>◆ <b>computabili per la determinazione del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno</b>;</li> <li>◆ Ininfluenti ai fini dello stato di disoccupazione o inoccupazione, <b>entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione</b> per anno civile;</li> <li>◆ <b>Cumulabili con</b> qualsiasi tipologia di <b>trattamento pensionistico</b>.</li> </ul>

<sup>22</sup> di cui all'articolo 9-bis del Decreto – legge 1° ottobre 1996 numero 510 (convertito in Legge 28 novembre 1996 numero 608).

<sup>23</sup> Nota Ministero del Lavoro 462 del 20 gennaio 2023 ad oggetto “Prestazioni lavoro subordinato occasionale settore agricolo – Aggiornamento modello UNILAV”.

<sup>24</sup> Come previsto dall'articolo 1, commi da 910 a 913 della Legge 205 27 dicembre 2017.

<b>CALCOLO CONTRIBUTI DOVUTI</b>	La contribuzione dovuta per gli OTDO è analoga a quella degli OTD ovvero:			
	Voci contributive	Aliquota Totale	Contributi a carico dell'azienda	Contributi a carico del lavoratore
	Fondo pensioni lavoratori	29,7900	20,9500	8,84
	Quota base	0,1100	0,1100	
	Assistenza infortuni sul lavoro	10,1250	10,1250	
	Addizionale assistenza infortuni sul lavoro	3,1185	3,1185	
	Disoccupazione	2,7500	2,7500	
	Esonero art.120 Legge 388/2000	-0,3400	-0,3400	
	Esonero art.1 Legge 266/2005	-1,0000	-1,0000	
	CIS operai agricoli	1,5000	1,5000	
	Prestazioni economiche di malattia	0,6830	0,6830	
	Tutela lavoratrici madri	0,0300	0,0300	
	Esonero art.120 Legge 388/2000	-0,0300	-0,0300	
	Assegni familiari	0,4300	0,4300	
	Esonero art.120 Legge 388/2000	-0,4300	-0,4300	
Totale OTD	46,7365	37,8965	8,84	
<b>Totale OTDO</b>	<b>20,9669</b>	<b>12,1269</b>	<b>8,84</b>	
<b>DENUNCE UNIEMENS, VERSAMENTI E PERIODO TRANSITORIO</b>	Nella denuncia Uniemens-PosAgri - da presentare ordinariamente entro il mese successivo a quello di riferimento - i dati relativi ai prestatori di lavoro occasionale in agricoltura, dovranno essere esposti utilizzando appositi codici "tipo contratto" di nuova istituzione che identificano la tipologia di prestatore:			
	Categoria lavoratori	Codici contratto		
	Personale disoccupato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID online)	122		
Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione	123			

	Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal FIS) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)";	124
	Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza	125
<p> Dato che la norma istitutiva prevede che il pagamento della contribuzione unificata per le giornate di lavoro occasionale sia effettuato entro il 16° giorno del mese successivo al termine della prestazione, l'istituto comunicherà con apposito messaggio del passaggio alla nuova modalità di versamento per i datori di lavoro agricolo che hanno assunto OTDO sarà possibile effettuare il pagamento unitamente a quella dovuta per i lavoratori OTD, alle scadenze trimestrali ordinariamente previste<sup>25</sup> utilizzando il modello "F24", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente dei Datori di lavoro agricolo.</p> <p><b>Per i contratti LOAGRI già instaurati nell'anno in corso</b> (in assenza delle istruzioni Inps), l'invio dei flussi va effettuato entro la <b>scadenza del 28 febbraio 2024</b> con le seguenti <b>modalità differenziate</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ I dati delle giornate prestate <b>da gennaio a settembre 2023, mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione;</b></li> <li>◆ i dati delle giornate prestate <b>dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023,</b> la denuncia delle stesse dovrà essere effettuata mediante l'invio di un <b>flusso Uniemens-PosAgri di tipo "Principale"</b>.</li> </ul>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>25</sup> I° trimestre: 16 settembre, II° trimestre: 16 dicembre, III° trimestre: 16 marzo dell'anno successivo, IV° trimestre: 16 giugno dell'anno successivo.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA 2024 E NOVITÀ'**

È stato recentemente approvato<sup>26</sup> il modello "CU 2024" che i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e **da rilasciare ai percipienti**, per **certificare i redditi di lavoro dipendente** equiparati ed assimilati, così come i **redditi di lavoro autonomo**, le provvigioni e redditi diversi, nonché i **contributi previdenziali e assistenziali** e i **corrispettivi** derivanti dai **contratti di locazioni brevi** nel corso del **2023**.

Di seguito, esaminiamo chi è obbligato all'invio delle CU, le scadenze e le modalità di trasmissione del modello, oltre alle novità previste.

<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2024 E NOVITÀ</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Le novità del <b>modello CU 2024</b> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>la tassazione agevolata</b> delle <b>mance</b> per i lavoratori dipendenti del <b>settore turistico</b>;</li> <li>◆ <b>il bonus carburante</b>;</li> <li>◆ <b>l'innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefits</b> erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico.</li> </ul> <p>L'<b>elaborazione</b> e il <b>controllo</b> delle Certificazioni Uniche da <b>parte di datori di lavoro</b> ed intermediari sono di <b>fondamentale importanza</b> per due ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'Agenzia Entrate riceve le <b>informazioni necessarie per elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate</b>,</li> <li>◆ il percipiente ha una <b>prima fotografia della propria situazione fiscale</b> relativa al periodo d'imposta interessato dalla dichiarazione stessa.</li> </ul>
<b>SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO</b>	<p><b>Sono obbligati</b> all'invio del flusso telematico coloro che <b>nel 2023</b> hanno <b>corrisposto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte</b> a vario titolo<sup>27</sup>;</li> <li>◆ <b>contributi previdenziali e assistenziali e / o premi assicurativi dovuti all'Inail</b><sup>28</sup>;</li> <li>◆ <b>somme e valori</b> per le quali <b>non è prevista l'applicazione delle ritenute</b> alla fonte ma che sono <b>assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps</b> (in precedenza</li> </ul>

<sup>26</sup> Con il [provvedimento n. 8253 del 15.01.2024](#) pubblicato sul portale dell'Agenzia delle entrate il 16.01.2024.

<sup>27</sup> ai sensi degli artt., 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. 600/1973, dell'art. 33, comma 4 del D.P.R. 42/1988, dell'art. 21, comma 15 della Legge 449/1997 e dell'art. 11 della Legge 413/1991.

<sup>28</sup> devono presentare la CU tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 5-bis del D.L. 338/1989, convertito con modificazioni dalla Legge 389/1989, come sostituiti dall'art. 2-bis della Legge 63/1993, oltre ai dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 01.07.2022 fino al 31.12.2023 sono assicurati all'Inail secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30.06.2022 (come disposto dall'art. 1, comma 109 della Legge numero 234/2021).

	<p>operava l'obbligo di invio del Modello O1/M).</p> <p>Rientrano nella casistica appena citata anche le <b>aziende straniere</b> che occupano <b>lavoratori italiani all'estero</b>, assicurati in Italia.</p> <p><b>Altre realtà</b> tenute all'elaborazione della CU sono rappresentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle Amministrazioni sostituti d'imposta, iscritte alle gestioni confluite nell'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici;</li> <li>◆ dai soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.</li> </ul> <p>Per i soggetti appena citati, i dati contenuti nella Certificazione Unica riguardano l'<b>imponibile contributivo</b> – Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, nonché gli <b>elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa</b> degli iscritti.</p>				
STRUTTURA	<p>Il <b>flusso telematico</b> da inviare all'Agenzia è composto da diverse sezioni:</p> <table border="1" data-bbox="395 792 1414 1339"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – LA COMPOSIZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA ENTRATE</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>FRONTESPIZIO</b> – contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica</td> </tr> <tr> <td><b>QUADRO CT</b> – nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate</td> </tr> <tr> <td><b>CERTIFICAZIONE UNICA 2024 modello ordinario</b> - contiene i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi</td> </tr> </tbody> </table> <p>La certificazione unica <b>va rilasciata al percettore delle somme</b>, utilizzando il modello "<b>sintetico</b>" e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata utilizzando il modello "<b>ordinario</b>".</p> <p>Rispetto al modello CU ordinario da trasmettere all'Agenzia Entrate, il modello <b>CU sintetico</b>, da consegnare ai percipienti, è privo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ del quadro CT,</li> <li>◆ della sezione relativa all'assistenza fiscale, e</li> <li>◆ dei dati riguardanti fallimenti ed operazioni straordinarie</li> </ul> <p>Scarica qui la <a href="#">Certificazione Unica 2024 - Modello e istruzioni</a></p>	<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – LA COMPOSIZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA ENTRATE</b>	<b>FRONTESPIZIO</b> – contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica	<b>QUADRO CT</b> – nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2024 modello ordinario</b> - contiene i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi
<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – LA COMPOSIZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA ENTRATE</b>					
<b>FRONTESPIZIO</b> – contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica					
<b>QUADRO CT</b> – nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate					
<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2024 modello ordinario</b> - contiene i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi					
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA	<p>Il <b>termine ultimo</b> per effettuare l'<b>invio telematico</b> all'Agenzia Entrate delle Certificazioni Uniche è <b>fissato al 18.03.2024</b> in quanto l'ordinaria scadenza 16.03.2024 quest'anno cade di sabato (<b>31.10.2024</b> per le certificazioni contenenti <b>esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730/2024</b>).</p> <p>Per quanto riguarda la <b>comunicazione di avvenuta presentazione</b> del flusso per via telematica, è <b>trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato</b></p>				

**l'invio.** Tale comunicazione, è **consultabile** tramite la **funzionalità – Ricerca Ricevute** – presente all'interno **dell'area riservata** del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, la **comunicazione di ricezione** può essere **richiesta** senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a **qualsunque Ufficio** dell'Agenzia delle Entrate.



Si considerano comunque **tempestive** le **comunicazioni** trasmesse entro i termini previsti ma **scartate** dal servizio telematico, purché **ritrasmesse** entro i **5 giorni successivi** alla data contenuta nella **comunicazione** che attesta il motivo dello scarto.

<b>ANNULLARE CU PRESENTATA</b>	Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, <b>prima</b> della <b>scadenza</b> del termine di presentazione <b>annullare</b> una <b>certificazione già presentata</b> , deve <b>compilare</b> una <b>nuova certificazione</b> , compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la <b>casella "Annullamento"</b> posta nel frontespizio.
<b>SOSTITUIRE CU PRESENTATA</b>	Nella diversa ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, sempre <b>prima</b> della <b>scadenza</b> del termine, <b>sostituire</b> una <b>certificazione già presentata</b> , deve compilare una <b>nuova certificazione</b> – comprensiva delle modifiche – barrando la <b>casella "Sostituzione"</b> posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla **sostituzione** o **all'annullamento** di una certificazione **già validamente trasmessa**, è necessario predisporre una **nuova "Comunicazione"** contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.



Pertanto, nel **medesimo invio non potranno essere presenti CU ordinarie** e **CU da sostituire o annullare**.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Il **flusso** contenente le Certificazioni Uniche dev'essere presentato **esclusivamente per via telematica**:

- ◆ **direttamente**, dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione. Quindi tramite i servizi telematici **Entratel o Fisconline** in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
- ◆ oppure tramite un **intermediario abilitato**<sup>29</sup>. Si sottolinea che i **soggetti diversi** dalle **persone fisiche** effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri **incaricati**.


Il flusso contenente le Certificazioni Uniche si considera presentato nel **giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati** da parte dell'Agenzia Entrate: la **prova** della presentazione del flusso è data dalla **comunicazione attestante**

<sup>29</sup> ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni.

	<p>l'avvenuto <b>ricevimento</b> dei dati, rilasciata per via telematica.</p> <p>Attendere quindi la <b>ricevuta</b> attestante l'<b>esito</b> dell'<b>elaborazione</b> effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'<b>avvenuta presentazione della comunicazione</b>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO</b></p> <p>L'intermediario è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>rilasciare al sostituto d'imposta</b>, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, <b>l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti</b>, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta (detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera);</li> <li>◆ <b>rilasciare al sostituto d'imposta, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione stessa</b>, redatta su modello conforme a quello approvato dall'AE, sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento (detta comunicazione rappresenta per il dichiarante prova di presentazione delle CU e dovrà essere conservata dallo stesso, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione, per il periodo<sup>30</sup> in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli);</li> <li>◆ <b>conservare copia delle comunicazioni trasmesse</b>, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo visto in precedenza, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.</li> </ul> <p>Al <b>contribuente</b> spetta comunque il <b>compito di verificare</b> il puntuale <b>rispetto</b> dei suddetti <b>adempimenti da parte dell'intermediario</b>, <b>segnalando</b> eventuali <b>inadempienze</b> a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgendosi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione</p> </div>
<b>CONSEGNA AI PERCIPIENTI</b>	<p>I <b>sostituti d'imposta</b> sono tenuti a <b>rilasciare</b>, sempre <b>entro il 18.03.2024</b> (16.03 cade di sabato), la Certificazione Unica nel <b>modello sintetico</b> ai <b>contribuenti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ lavoratori <b>dipendenti</b>;</li> <li>◆ <b>pensionati</b>;</li> <li>◆ percettori di <b>redditi assimilati</b> a quelli di <b>lavoro dipendente</b>;</li> <li>◆ percettori di <b>redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi</b>.</li> </ul> <p>Tuttavia, per i lavoratori <b>dipendenti</b> che hanno <b>interrotto</b> il rapporto di lavoro</p>

<sup>30</sup> previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973.



	<p>nel corso del periodo d'imposta, il <b>termine per rendere disponibile</b> la <b>CU</b> è pari a <b>12 giorni, decorrenti dalla richiesta dell'interessato</b>.</p> <p>In <b>alternativa</b> alla <b>consegna</b> della <b>CU sintetica</b> a mezzo del modello <b>cartaceo</b> è possibile optare per l'invio delle Certificazioni Uniche in <b>formato elettronico</b>, ma a patto che sia <b>garantita</b> al contribuente la <b>possibilità di entrare in possesso</b> del modello e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti fiscali.</p> <p>È invece in ogni caso <b>esclusa</b> la possibilità dell'<b>invio elettronico</b> agli <b>eredi</b> del soggetto deceduto, nonché nelle ipotesi in cui il dipendente abbia interrotto il rapporto di lavoro.</p> <p>Il sostituto d'imposta ha comunque l'onere di <b>verificare</b> che ciascun soggetto <b>si trovi nelle condizioni di ricevere elettronicamente la certificazione</b>, provvedendo, al contrario, alla consegna in forma cartacea.</p>						
<p><b>NOVITÀ CU 2024</b></p>	<p><b>FRINGE BENEFITS: ELEVATA LA SOGLIA DI DETASSAZIONE A 3.000,00 EURO</b></p> <p>Per il <b>solo periodo d'imposta 2023</b><sup>31</sup> non:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle <b>condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi</b>.</i></p> </div> <p>Il <b>limite di 3.000,00 euro</b> si considera <b>comprensivo</b> delle <b>somme riconosciute</b> per il <b>pagamento</b> delle <b>utenze domestiche</b> di <b>acqua, luce e gas</b>, con riferimento ad <b>immobili ad uso abitativo</b> posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal <b>dipendente</b>, dal <b>coniuge o dai suoi familiari</b>, a <b>prescindere</b> che negli stessi abbiano o meno stabilito la <b>residenza o il domicilio</b>; ciò, però, a patto che <b>ne sostengano effettivamente le spese</b>.</p> <p> Per tutti i <b>lavoratori dipendenti senza figli a carico</b>, al contrario, continua ad operare la <b>soglia di detassazione di 258,23 euro</b><sup>32</sup>.</p> <p>All'interno della Certificazione Unica occorre riportare le <b>seguenti informazioni</b>:</p> <table border="1" data-bbox="395 1653 1426 1935"> <thead> <tr> <th>PUNTO</th> <th>CONTENUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>474</b></td> <td>va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare <b>per i quali dalla norma<sup>33</sup> è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>475</b></td> <td>riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata</td> </tr> </tbody> </table>	PUNTO	CONTENUTO	<b>474</b>	va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare <b>per i quali dalla norma<sup>33</sup> è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23</b>	<b>475</b>	riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata
PUNTO	CONTENUTO						
<b>474</b>	va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare <b>per i quali dalla norma<sup>33</sup> è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23</b>						
<b>475</b>	riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata						

<sup>31</sup> art. 40 del D.L. 48/2023.

<sup>32</sup> prevista dall'art. 51, comma 3.

<sup>33</sup> art. 51, comma 3 del TUIR

indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 3.000,00

### BUONI CARBURANTE

Previsto<sup>34</sup>, **anche per il periodo d'imposta 2023**, la **non concorrenza** alla **formazione del reddito** delle **somme** relative ai **buoni carburante** o **analoghi titoli** ceduti a **titolo gratuito** da aziende private ai **lavoratori dipendenti** per l'**acquisto** di **carburanti**.



Tali somme, indicate nel **punto 476**, non concorrono alla formazione del reddito nel **limite di euro 200**: qualora l'importo del bonus carburante sia **superiore** al predetto limite, l'**intero importo** sarà **assoggettato a tassazione** ordinaria<sup>35</sup>.

### TASSAZIONE AGEVOLATA DELLE MANCE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO

È stato previsto<sup>36</sup> che le **somme** destinate dai **clienti** ai **lavoratori del settore privato** a titolo di **liberalità** costituiscono **redditi da lavoro dipendente** e – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – sono soggette ad una **tassazione sostitutiva**:

- ◆ con l'**aliquota del 5%**;
- ◆ entro il **limite del 25%** del **reddito percepito** nell'**anno** per le relative prestazioni di lavoro.

Il nuovo regime di tassazione opera per le **mance percepite** dai lavoratori del settore privato delle **strutture ricettive** e degli **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande<sup>37</sup> che risultino titolari di **reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000**.

Il predetto limite reddituale è riferito al **periodo d'imposta precedente** quello di **percezione** delle **mance** da assoggettare a imposta sostitutiva.

La **base di calcolo** sui cui applicare il 25% è rappresentata dalla somma di **tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti** nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le **mance**, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

L'importo in questione dev'essere riportato nel **punto 651** della CU.

A seguire occorre indicare quanto segue:

PUNTO	CONTENUTO
<b>652</b>	riportare l'importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva
<b>653</b>	indicare l'imposta sostitutiva del 5% operata sull'importo delle mance

<sup>34</sup> dal D.L. 5/2023

<sup>35</sup> in base a quanto disposto dall'art. 51, comma 3 del TUIR.

<sup>36</sup> con l'art. 1, commi da 58 a 62 della Legge 197/2022

<sup>37</sup> di cui all'art. 5 della Legge 287/1991.

	ricompreso nel limite del 25% calcolato sulla somma indicata nel punto 651
<b>654</b>	indicare l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653
<b>655</b>	va indicato l'importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria
<b>656-663</b>	vanno riportati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti

**TRATTAMENTO INTEGRATIVO TURISMO**

Il trattamento integrativo speciale<sup>38</sup> **ricosciuto ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale**, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro **straordinario rese dal 1° giugno al 21 settembre 2023**, deve essere **riportato al punto 479**. Il bonus spetta a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito dal lavoratore interessato non abbia raggiunto, nel periodo d'imposta 2022, l'importo di 40.000 euro.

**ESPOSIZIONE DELL'ASSEGNO UNICO**

L'agenzia delle entrate ha dettato **nuove modalità di compilazione** nella CU 2024 nel caso in cui il **lavoratore sostituito** riceva **l'assegno unico e Universale** al posto delle detrazioni<sup>39</sup>.

I sostituti d'imposta devono riportare nella CU **le informazioni relative ai familiari che sono stati fiscalmente a carico nel periodo d'imposta**, anche se non utili alla spettanza delle detrazioni per familiari a carico. Tali informazioni sono utili al calcolo delle addizionali regionali all'IRPEF in Regioni che offrono agevolazioni fiscali specifiche legate al carico fiscale, nonché per l'applicazione di norme di *welfare* aziendale.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>38</sup> art. 39-bis del decreto-legge n. 48, del 4 maggio 2023.

<sup>39</sup> [Risoluzione n. 55 del 3 ottobre 2023](#). Per il periodo d'imposta 2023, infatti, la detrazione per carichi di famiglia per ciascun figlio di età inferiore a 21 anni è stata sostituita dall'erogazione dell'assegno unico Universale, con alcune eccezioni stabilite dal D.lgs. n. 230/2021.

# CONTRIBUTI DESTINATI AL SETTORE AGRUMICOLO DOMANDE A PARTIRE DAL 1° MARZO

## INTRODUZIONE

Dal 1° marzo al via le **domande di contributo per il settore agrumicolo**.

AGEA, l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, ha recentemente pubblicato le **istruzioni operative**<sup>40</sup> per la **richiesta** e la concessione **del sostegno** destinato al **settore agrumicolo** previsto dal [Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 12 ottobre 2023, prot. n. 566858](#),<sup>41</sup> con il quale sono stati definiti i **criteri e le modalità di ripartizione delle risorse**<sup>42</sup> nonché disciplina le **modalità di concessione del sostegno** con la finalità di ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori.

Il decreto mira a sostenere la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, prevedendo uno stanziamento di risorse che ammonta **per la campagna 2023 a 9.437.914,00 euro**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Qual è l'ambito operativo** della misura e a **quanto ammontano le risorse disponibili?**
2. **Chi sono i beneficiari** della misura e **quali sono i requisiti** che devono avere?
3. **Quali sono i progetti ammissibili** e a quanto **ammonta il contributo?**
4. **Quali sono le modalità e i termini** di presentazione della domanda?
5. **Come viene erogata** l'agevolazione?

---

<sup>40</sup> [Circolare AGEA del 15.01.2024](#).

<sup>41</sup> i sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

<sup>42</sup> Del Fondo nazionale agrumicolo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. QUAL È L'AMBITO OPERATIVO DELLA MISURA E A QUANTO AMMONTANO LE RISORSE DISPONIBILI?**

**R.1.** Come anticipato il decreto interministeriale in esame ha il fine di **sostenere la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole** e dell'intero comparto agrumicolo prevedendo uno **stanziamento che ammonta per la campagna 2023 a 9.437.914,00 euro**.

Le suddette risorse sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili:

ATTIVITÀ FINANZIABILI
<b>a)</b> le <b>operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti</b> danneggiati gravemente dalle fitopatie " <b>Virus della tristezza degli agrumi</b> " (patologia data dal Citrus tristeza virus) e dal " <b>Malsecco degli agrumi</b> " (patologia data dal <i>Plenodomus tracheiphilus</i> )
<b>b)</b> la <b>realizzazione di impianti antigrandine</b> finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi
<b>c)</b> l' <b>adozione di tecniche di potatura</b> finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane <sup>43</sup> .

L'**obiettivo** degli interventi di cui alle lettere **a) e b)**, consiste nel **ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato** da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché **prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori**<sup>44</sup>.

**D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA E QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVONO AVERE?**

**R.2.** Possono beneficiare delle risorse in esame **le imprese agricole** che:

- ◆ svolgono quale **attività primaria la produzione di agrumi**
- ◆ e **il cui patrimonio agrumicolo risulti**, anche in parte, **danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco** degli agrumi **alla data di presentazione della domanda**.

Possono dunque accedere all'aiuto le imprese agricole che rispettino i **seguenti requisiti**.

REQUISITI
<b>risultino attive</b> <sup>45</sup> , alla data di decorrenza della presentazione della domanda di sostegno per la

<sup>43</sup> Tale sostegno rientra nell'ambito delle misure di prevenzione in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto (377) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, recante "*Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali*".

<sup>44</sup> In conformità alla parte II, sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

<sup>45</sup> Sono agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di sostegno e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

campagna 2023 <sup>46</sup>
svolgono quale <b>attività primaria la produzione di agrumi</b> , riscontrabile dall'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale per la campagna 2023, contenente come attività agricola il seguente codice e descrizione: "01-23-00 coltivazione di agrumi" ed aventi come orientamento tecnico - economico (OTE) 362 - aziende specializzate nella produzione di agrumi
abbiano nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale, riscontrabile dall'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale per la campagna 2023, una <b>superficie minima oggetto di sostegno pari ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto</b> <sup>47</sup>
<b>Il patrimonio agrumicolo risulti, anche in parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi nel corso della campagna 2023.</b> La superficie danneggiata deve risultare riscontrabile dalla certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi <sup>48</sup>
aderiscono ad una Organizzazione di Produttori (O.P.) ortofrutticoli <sup>49</sup>

Di contro, **sono escluse** dagli aiuti previsti dal decreto in esame le seguenti imprese.

IMPRESE ESCLUSE
le <b>grandi imprese</b>
<b>imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti</b> a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno <sup>50</sup>
<b>imprese in difficoltà</b> <sup>51</sup>

### D.3. QUALI SONO I PROGETTI AMMISSIBILI E A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

**R.3.** Gli **interventi** per i quali è previsto un sostegno **sono rivolti** alla **ricostituzione di impianti arborei danneggiati dai virus** della tristezza degli agrumi e dal malsecco degli agrumi e, **possono presentare istanza gli agricoltori** che, prima della domanda, **hanno subito un danno** causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, **in misura non inferiore al 30%** del potenziale agricolo interessato, riferito a ogni singola unità produttiva aziendale, omogenea per

nell'anagrafe delle aziende agricole e dalla Circolare AGEA n. 12874 del 22 febbraio 2023, consultabile e riscontrabile nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

<sup>46</sup> Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

<sup>47</sup> Secondo le disposizioni richiamate in allegato 1.2, sezione "fascicolo aziendale", predisposto in modalità grafica. Laddove il titolo di conduzione del terreno non sia la proprietà è necessario che venga allegata alla domanda, secondo il modulo riportato in Allegato A, il consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata (ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. g. del DM 12 ottobre 2023, prot. n. 566858).

<sup>48</sup> La suddetta documentazione viene allegata alla domanda di sostegno come file .pdf;

<sup>49</sup> Riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 alla data del 30 settembre 2022, indicando il CUAA dell'O.P. ed allegando alla domanda di sostegno sia copia della documentazione attestante l'adesione ad una O.P. riconosciuta che l'estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P. come file .pdf.

<sup>50</sup> Conformemente a quanto stabilito alla parte I, sezione 2.1, punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale. Il controllo viene effettuato attraverso la visura Deggendorf del Registro Nazionale Aiuti (RNA).

<sup>51</sup> Ai sensi del punto 33(63) degli Orientamenti.

caratteristiche fisiche e agronomiche destinata ad agrumi per il virus della tristezza degli agrumi o per il malsecco e sono:

a) **le operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente** dalle fitopatie “**Virus della tristezza degli agrumi**” (patologia data dal Citrus tristeza virus) e dal “**Malsecco degli agrumi**” (patologia data dal *Plenodomus tracheiphilus*) **per un importo di 9.822,40 € per ettaro** (80% di 12.278,00 €) **ripartito** nelle seguenti voci di spesa:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	IMPORTO MASSIMO IN EURO PER ETTARO (A)	80% IMPORTO IN COLONNA A (B)	IMPORTO TEORICO MASSIMO PER GLI ETTARI AMMESSI (B * N. ETTARI) (C)
Spese di espianto	2.428,00	1.942,40	
Spese di impianto – preparazione terreno	2.650,00	2.120,00	
Messa in opera degli astoni <sup>52</sup>	3.000,00	2.400,00	
Materiale vivaistico	4.200,00	3.360,00	
<b>Totale</b>	<b>12.278,00</b>	<b>9.822,40</b>	



**Non è ammissibile** al sostegno **la sola estirpazione** delle piante senza il successivo reimpianto.

b) **la realizzazione di impianti antigrandine** finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi, con riferimento alle tabelle standard di costi unitari degli impianti arborei<sup>53</sup>, **per un importo di:**

- ◆ **9.446,40 € per ettaro** (80% di 11.808,00 €) per impianto antigrandine (**senza struttura portante specifica**)
- ◆ **18.439,20 € per ettaro** (80% di 23.049,00 €) per impianto antigrandine (**con struttura portante specifica**);

**Tale intervento**, che prevede il ricorso a impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture dalle avversità atmosferiche, è **ammesso per le superfici colpite dal solo malsecco degli agrumi**.

c) **L'adozione di tecniche di potatura** finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane per un **importo di 2.116,50 €/ettaro per le tecniche di potatura pari a 4,23 €/pianta**.

<sup>52</sup> Importi definiti su un numero medio di 600 piante ogni 10.000 mq di superficie.

<sup>53</sup> Unità di Costo Standard Misura 4 PSR Rete Rurale Nazionale luglio 2022 Tabella 1.

In sintesi, per la campagna 2023 è concesso **un aiuto per ogni ettaro coltivato ad agrumi** e che ha **subito un danno accertato non inferiore al 30%** del potenziale agricolo interessato ed oggetto della domanda di sostegno **per linea di attività (intervento)** pari a:

- ◆ **9.822,40 €** per ettaro (ossia l'80% di 12.278,00 €) per **l'espianto/reimpianto** di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie;
- ◆ **9.446,40 €** per ettaro (ossia l'80% di 11.808,00 €) per **impianto antigrandine** (senza struttura portante specifica) e 18.439,20 € per ettaro (ossia l'80% di 23.049,00 €) per impianto antigrandine (con struttura portante specifica), come riportato nelle tabelle standard di costi unitari degli impianti arborei -Unità di Costo Standard Misura 4 PSR Rete Rurale Nazionale settembre 2023;
- ◆ **2.116,50 € / ettaro** per le **tecniche di potatura** (pari a 4,23 €/pianta).



L'imposta sul valore aggiunto (**IVA**) **non è ammissibile**, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Il danno non deve essere attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali. Pertanto, deve esistere **un diretto nesso di causalità tra la fitopatia e il danno attestato dalla certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio**, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito **un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi**.



**La percentuale del danno subito è attestata formalmente da una certificazione rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio**, allegata alla domanda.

Il danno è accertato **anche tramite visite in loco** a campione a cura dell'ufficio regionale competente per territorio, preliminarmente al rilascio della certificazione.

Il decreto attuativo, dato lo stanziamento complessivo che ammonta per la campagna 2023 a 9.437.914,00 euro, **non fissa un massimale per linea di intervento**.

Esso prevede invece **un massimale di spesa per progetto pari all'80% del totale delle spese ammissibili**. Tali spese possono riguardare anche tutte e tre le linee di attività, **non essendo le stesse oggetto di divieto di cumulo**.

#### D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

**R.4. La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 1° marzo 2024 fino al 29 marzo 2024.**

AGEA (L'Organismo Pagatore) **rende disponibile al richiedente esclusivamente tramite il CAA** (un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola) mandatario un **modulo precompilato** contenente le informazioni, **acquisite dal Fascicolo Aziendale**, necessarie per consentire di presentare una domanda di aiuto e per ciascuna linea di attività/intervento riporta la superficie risultante dal PCG (Piano di Coltivazione Grafico) nei **quadri del modello di domanda** come da [allegato B](#):

- ◆ **"quadro B"** per **l'espianto/reimpianto** di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie "Virus della tristezza degli agrumi" e dal "Malsecco degli agrumi",
- ◆ **"quadro C"** per impianti **antigrandine** di agrumeti danneggiati gravemente dalla fitopatia "Malsecco degli agrumi",



- ◆ "quadro D" per le **tecniche di potatura** di agrumeti danneggiati gravemente dalla fitopatia "Malsecco degli agrumi".



Il richiedente deve completare la compilazione dei suddetti quadri inserendo le seguenti informazioni:

- ◆ **I CUA** dell'**Organizzazione di Produttori (O.P.)** ortofrutticoli riconosciute<sup>54</sup>;
- ◆ **la superficie colpita** dalle fitopatie "Virus della tristezza degli agrumi" e dal "Malsecco degli agrumi" per la quale si richiede il sostegno per singola linea di attività.

Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), **con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola**, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.

Alla domanda di sostegno **sono allegati i seguenti documenti.**

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
<b>copia della certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio</b> , attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi. La percentuale del danno subito è attestata formalmente da una certificazione rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio, allegata alla domanda
<b>copia della documentazione attestante l'adesione ad una O.P.</b> riconosciuta e l'estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P
<b>il consenso sottoscritto dal proprietario</b> della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario ( <a href="#">allegato A</a> )
ove il richiedente opti per la richiesta di anticipo, all'atto della conferma della manifestazione di interesse, una copia della garanzia. Ove il documento di polizza fosse disponibile in formato cartaceo, i richiedenti caricheranno una scansione in formato pdf dello stesso e invieranno l'originale al protocollo di AGEA mediante PEC alla casella protocollo@pec.agea.gov.it indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura "Per Ufficio Aiuti Nazionali - Cauzioni"
<b>prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intendono reimpiantare</b> , il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi o altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche
le <b>date di inizio e di fine</b> delle attività finanziate

<sup>54</sup> Ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 alla data del 30 settembre 2022.

<b>importo del finanziamento pubblico necessario</b> per il progetto
<b>impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno 5 anni</b> a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo
<b>eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione</b>

#### D.5. COME VIENE EROGATA L'AGEVOLAZIONE?

**R.5.** Agea effettua l'istruttoria delle domande e predispone **l'elenco delle domande ammesse secondo la data e il protocollo di acquisizione al sistema** e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo riconoscibile.

Il **contributo** per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è calcolato nella **misura massima dell'80% del massimale di spesa**, tale massimale è determinato dal totale delle voci di spesa.

Per l'assegnazione del contributo, rappresentano **titolo di priorità**:

- ◆ **l'adesione ad una O.P.** riconosciuta esclusivamente per uno o più prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805, alla data del 30 settembre 2022;
- ◆ **in subordine, l'adesione ad una O.P. riconosciuta, alla data del 30 settembre 2022.**

Agea conclude l'istruttoria delle domande **entro 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse** e pubblica la lista degli ammessi dandone contemporanea comunicazione agli stessi, i quali entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, e comunque **entro il 31 maggio 2024**, devono comunicare l'accettazione o la rinuncia al sostegno.

AGEA è tenuta all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate:

#### A. Comunicazione al richiedente:

- ◆ del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante oltre, ove il richiedente eserciti la relativa facoltà, dell'importo oggetto del pagamento di anticipo;
- ◆ in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

**B. Trasmissione** al Ministero il numero complessivo delle **domande ricevute**, il **totale dell'importo richiesto**, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, **entro il 30 aprile di ogni anno successivo all'anno di riferimento**.

Dunque, il **contributo può essere erogato** secondo le **modalità**<sup>55</sup> di seguito descritte.

MODALITÀ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE	
PAGAMENTO DI ANTICIPO	PAGAMENTO DEL SALDO
Il beneficiario può richiedere un <b>pagamento in anticipo, pari all'80% del contributo concesso</b> , previa presentazione di <b>garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione</b> .	<b>Entro 6 mesi dall'accettazione</b> del sostegno i produttori beneficiari devono completare le operazioni di espianto e reimpianto, ovvero di installazione impianto antigrandine ovvero di

<sup>55</sup> Punto 10 e 11 della [Circolare AGEA del 15.01.2024](#).

Tale richiesta deve essere espressa al momento dell'accettazione del sostegno.

Il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità sopradescritti, attese le verifiche positive sulla conformità della garanzia al modello allegato alle presenti Istruzioni operative e sulla conferma della stessa da parte dell'Ente Garante.

L'invio delle cauzioni, da effettuarsi nella fase di presentazione della domanda di sostegno quale conferma della manifestazione di interesse per quei produttori che optino per la richiesta di pagamento in anticipo, avverrà mediante caricamento sul SIAN con le modalità utilizzate per gli allegati alla domanda di sostegno.

Deve essere utilizzato esclusivamente il modello di cauzione allegato alla circolare istruzione che deve essere compilato in ogni sua parte incluso il frontespizio.

Occorrerà quindi caricare nel SIAN alternativamente:

- ◆ o il modello di cauzione ed eventuali allegati in formato pdf codificato (\*.p7m) quale risultato della apposizione della **firma digitale di entrambe le parti** (Ente Garante e Beneficiario).
- ◆ **o la scansione dell'originale** cartaceo del modello di cui al punto precedente, con sottoscrizione **autografa di entrambe le parti, timbro dell'ente garante**, accompagnato dalla copia del documento di identità del beneficiario in corso di validità e dalla copia della tessera sanitaria ovvero del tesserino del codice fiscale o del certificato di attribuzione della partita iva rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; Non verranno accettate cauzioni pervenute in modalità difforme da quanto suindicato.

potatura e presentare ad AGEA la domanda di pagamento, **corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni eseguite**, tramite la presentazione della domanda di pagamento sul **portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola**, trovando le procedure, ivi **compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.**

I produttori che non hanno optato per l'anticipo riceveranno l'intero importo del contributo ammissibile in esito ai controlli istruttori, quelli che hanno optato per l'anticipo riceveranno l'importo residuo del contributo ammissibile in esito ai controlli istruttori, detratto da quest'ultimo quanto già erogato a titolo di anticipazione.

**Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese rendicontate e ammesse, viene erogato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento e previo espletamento con esito positivo dei controlli.**

I controlli prevedono un sopralluogo nelle superfici oggetto di espianto e reimpianto, ovvero di installazione impianto antigrandine ovvero di potatura.

Qualora la superficie realizzata sia inferiore a quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se la differenza riscontrata supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.



**L'erogazione** degli aiuti è subordinata alla presenza di un **codice IBAN che sia corretto**,

collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 22931 del 30 gennaio 2024](#)

Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all'anno 2023.

[Provvedimento 21545 del 30 gennaio 2024](#)

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2024.

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 1/E del 29 gennaio 2024](#)

Pubblici registri immobiliari e normativa in materia di trattamento dei dati personali - Corretto utilizzo della Sezione D nelle note di trascrizione e di iscrizione e nelle domande di annotazione.

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 8/E del 29 gennaio 2024](#)

Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo "AC - CC".

[Risoluzione 9/E del 29 gennaio 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo per la restituzione spontanea**, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del **contributo a fondo perduto non spettante (Superbonus indigenti)** di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

## **RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 20 del 26.01.2024 alla n. 27 del 31.01.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di GENNAIO 2024](#)

---

**LO SCADENZARIO DAL 02.02.2024 AL 16.02.2024**

---

**Venerdì 9 febbraio 2024**

**Entro le ore 24.00 del 9 febbraio 2024**, le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che **hanno presentato la richiesta di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari per l'anno 2023**, dovranno procedere con **l'invio della Dichiarazione sostitutiva** relativa agli **investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2023**.

La **Dichiarazione sostitutiva** deve essere presentata **esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio online** messo a disposizione [nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate](#).

Qui il [Modello \(fac-simile\) e istruzioni di compilazione](#).

---

**Giovedì 15 febbraio 2024**

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

---

**Giovedì 15 febbraio 2024**

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

---

**Giovedì 15 febbraio 2024**

**Prorogato al 15 febbraio 2024** (in luogo del 31 gennaio) **il termine per le comunicazioni delle**

**informazioni relative al 2023 da parte dei gestori di piattaforme online.**

Entro tale data i **gestori di piattaforme digitali** residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate **i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi** realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. La comunicazione delle informazioni dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione, [in via telematica attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate](#).

L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC7 decorre dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, le prime informazioni dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024, **prorogato al 15 febbraio 2024**, e il primo scambio automatico dovrà avere luogo entro il 29 febbraio 2024.

---

Venerdì **16 febbraio 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 febbraio 2024**

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la “Tobin Tax”** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**



Venerdì <b>16 febbraio 2024</b>	<p><b>I sostituti d'imposta</b> devono <b>versare le ritenute operate</b> nel mese di <b>gennaio 2024</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>
Venerdì <b>16 febbraio 2024</b>	<p>Gli <b>enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato</b> tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono <b>versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti</b> relativa al <b>mese precedente</b>.</p>
Venerdì <b>16 febbraio 2024</b>	<p>I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di <b>gennaio 2024</b> relativi a <b>contratti di locazione breve</b>, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.</p>
Venerdì <b>16 febbraio 2024</b>	<p><b>I Condomini</b>, in qualità di sostituti d'imposta <b>che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente</b> per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, <b>devono versarle</b> con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.</p>
Venerdì <b>16 febbraio 2024</b>	<p>I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di gennaio</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
Venerdì <b>16 febbraio 2024</b>	<p>I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da</p>

gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 febbraio 2024**

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al **quarto trimestre 2023**, tramite modello F24.

---

Venerdì **16 febbraio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **gennaio 2024**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 febbraio 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 febbraio 2024**

I sostituti d'imposta devono versare il **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato, sulle **rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2023**, con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Venerdì **16 febbraio 2024**

Liquidazione IVA relativa al 4° trimestre 2023 da parte dei **contribuenti "speciali"** e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

#### **Contribuenti trimestrali speciali (naturali)**

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e **senza l'applicazione degli interessi dell'1%**. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- ◆ distributori di carburanti
- ◆ autotrasportatori di merci conto terzi
- ◆ esercenti attività di servizi al pubblico
- ◆ esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) **ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio** dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

---

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)